Legge regionale 11 maggio 2015, n. 8 - art. 3

Deliberazione del Consiglio Regionale n. 120 del 05 settembre 2017

CARTA ETICA DELLO SPORT VENETO

Art. 1

La Regione del Veneto riconosce lo sport e l'attività motoria come gioco, divertimento e agonismo capaci di migliorare il benessere psicofisico, di sviluppare integrazione e relazione sociale e come componente fondamentale del processo di formazione e crescita della persona. La Regione del Veneto riconosce inoltre lo sport o l'attività motoria come strumento di tutela della salute, di promozione della comune sensibilità ambientale e di sviluppo turistico economico.

Art. 2

Ogni persona nel Veneto ha il diritto di praticare lo sport e l'attività motoria secondo le proprie attitudini, aspirazioni e capacità, senza distinzione di età, sesso, nazionalità, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Ad ognuno deve essere consentito di attivarsi per raggiungere il massimo obiettivo che intende conseguire nella disciplina sportiva prescelta.

Art. 3

Lo sport è portatore di valori morali, culturali, educativi, nonché imprescindibile fattore di inclusione sociale ed integrazione popolare, nel totale rifiuto di ogni forma di discriminazione. L'attività motoria o sportiva costituisce irrinunciabile elemento per una crescita equilibrata della persona.

Art. 4

L'atleta o il praticante, nel perseguimento degli obiettivi prefissati, si impegna ad agire senza ledere l'integrità fisica e morale di se stesso, degli avversari o dei compagni di squadra, secondo i principi di lealtà, onestà, fair play, spirito di squadra, solidarietà e amicizia, mutua comprensione; si impegna al rispetto assoluto degli altri atleti, degli arbitri e dei giudici di gara, dell'ambiente e delle strutture utilizzate.

Art. 5

Per l'atleta o il praticante, la salute e il benessere psicofisico sono l'obiettivo irrinunciabile da conseguire attraverso lo sport, perciò si impegna ad evitare nella maniera più assoluta comportamenti ed esasperazioni che arrechino danni alla propria salute.

Art. 6

L'atleta o il praticante si impegna a non assumere sostanze in grado di modificare artificiosamente le sue prestazioni sportive, ad adottare uno stile di vita salutare, a commisurare l'attività sportiva adeguandola alle sue capacità fisiche, in base alla rispettiva fascia di età.

Art. 7

L'atleta o il praticante si impegna a non assumere, anche al di fuori della pratica sportiva, farmaci o sostanze in grado di alterare la sua prestazione, nonché la percezione psichica o di procurare assuefazione e dipendenza.

Art. 8

L'atleta o il praticante si impegna ad adeguare in ogni occasione il suo comportamento ai principi dello sport e della presente Carta etica, evitando soprattutto di esasperare le situazioni che si possono creare durante la gara e che possono coinvolgere, anche involontariamente e negativamente, i comportamenti dei genitori, degli accompagnatori e degli altri spettatori presenti all'evento sportivo, nello spirito di un sano agonismo.

Art. 9

Le società sportive si impegnano:

- 1. ad avvalersi di educatori, di allenatori, di dirigenti e di personale adeguatamente preparato dal punto di vista tecnico, educativo e formativo;
- 2. soprattutto a livello giovanile, a non imporre l'attività sportiva con carattere di esclusività rispetto ai normali ritmi di vita dei praticanti;
- 3. a curare il benessere fisico ed emotivo dell'atleta, rispettando i tempi e i ritmi di apprendimento ed evitando le specializzazioni precoci;
- 4. ad insegnare e ad esercitare il rispetto delle regole di gioco e dell'avversario, ad evitare l'esasperazione agonistica, verificando l'assimilazione da parte dell'atleta dei principi etici e morali dello sport;
- 5. ad assicurare la dovuta accoglienza alle società ospiti;
- 6. a pubblicizzare la Carta etica dello sport veneto anche attraverso incontri di approfondimento con i genitori degli atleti.

Art. 10

I genitori e gli accompagnatori si impegnano a mantenere in ogni momento delle dinamiche sportive un comportamento improntato al massimo rispetto degli atleti, riconoscendone le capacità anche se sono avversari, e dei giudici di gara, nonché degli altri spettatori, evitando di esasperare le varie situazioni agonistiche e di trasmetterle ai propri figli impegnati nell'evento sportivo.

Art. 11

Le amministrazioni pubbliche si impegnano:

- 1. a recepire i contenuti della Carta etica dello sport veneto, a rispettarli e a divulgarli;
- 2. ad assicurare ai propri cittadini la possibilità di praticare attività motoria e sportiva, agonistica o di base;
- 3. a valorizzare le società sportive e il mondo del volontariato;
- 4. a realizzare spazi urbani da utilizzare quali percorsi di sport per la cittadinanza, prestando particolare attenzione all'accessibilità agli impianti sportivi da parte dei più piccoli, degli anziani e delle persone disabili;
- 5. a collaborare con tutti i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano nel settore dello sport, avvalendosi di tutte le risorse e competenze disponibili per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente Carta etica.

Art. 12

Il Comitato regionale del CONI, il Comitato regionale del CIP, i Comitati regionali e territoriali delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di Promozione Sportiva e le società sportive, nel fare propri i principi ed i valori della presente Carta etica, si impegnano a condividerli, divulgarli e a promuoverli tra i propri affiliati e tesserati, soprattutto mediante recepimento di tali principi nei programmi dei percorsi formativi destinati a tecnici, dirigenti, giudici di gara ed operatori del settore.

Art. 13

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, le Università e gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia pubblici che privati, si impegnano a recepire i contenuti della Carta etica dello sport veneto, a rispettarli e a divulgarli, nonché a promuovere e sviluppare tra i giovani la consapevolezza dei benefici derivanti dallo svolgimento di una regolare pratica motorio sportiva, intesa come mezzo di mantenimento di una buona salute, crescita dell'autostima, inclusione sociale, adozione di sani stili di vita e di corretta formazione personale, nonché ad incentivare l'attività sportiva degli studenti, promuovendo iniziative e percorsi tesi a favorire l'integrazione con il curriculum degli studi.

Art. 14

Gli atleti, i giocatori, i praticanti, i dirigenti, gli allenatori, le famiglie si impegnano a recepire i contenuti della Carta etica dello sport veneto, a rispettarli e a divulgarli, sia nel momento in cui si dedicano all'attività motoria, sia nel corso delle proprie attività quotidiane, allo scopo di contribuire significativamente al miglioramento del proprio e dell'altrui benessere fisico, sociale e culturale.